

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	11

##### SEDE REFERENTE

*Domenica 3 agosto 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.*

#### La seduta comincia alle 20.30.

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, informa che sono stati presentati diciannove emendamenti (*vedi allegato*), i quali non presentano profili problematici sotto il profilo dell'ammissibilità.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva come le Commissioni siano chiamate ad esaminare in terza lettura il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Si tratta di modifiche limitate nel numero e circoscritte nell'estensione; tuttavia è risultato necessario adottarle, in considerazione della rilevanza e della delicatezza delle materie sulle quali intervengono.

In particolare, sono stati precisati, con riferimento al comma 10 dell'articolo 20, i criteri di attribuzione dell'assegno sociale, al fine di evitare che la formulazione del testo approvato dalla Camera potesse determinare incertezze nell'interpretazione e nell'applicazione, che potevano incidere sul diritto a percepire l'assegno da parte dei cittadini italiani.

È stata altresì rivista la formulazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 21 concernente le sanzioni riferite a violazioni della normativa sui rapporti di lavoro a tempo determinato, in modo da precisare ulteriormente, anche in questo caso al fine di evitare equivoci interpretativi, che la previsione di un indennizzo si applica esclusivamente con riferimento ai

giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, fatte salve in ogni caso le sentenze passate in giudicato. Al medesimo articolo 21 è stato altresì soppresso un ulteriore comma relativo alla definizione delle condizioni per le quali è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro.

Ulteriori modifiche introdotte dal Senato incidono sulla normativa dettata dall'articolo 60 in materia di rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, in modo da rafforzare la salvaguardia dei poteri di decisione e controllo del Parlamento e limitare il periodo di applicazione di tali procedure contabili, che già nel testo del decreto-legge adottato dal Governo assumevano dichiaratamente un carattere sperimentale, all'esercizio finanziario 2009.

È stato inoltre soppresso il comma 29-*bis* dell'articolo 82, che interessava la disciplina della revisione dei conti per gli enti cooperativi; a seguito della soppressione pertanto resta ferma la disciplina vigente che affida alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela il compito di effettuare la revisione di tutti gli enti cooperativi associati tramite revisori da esse incaricati.

Sono state introdotte diverse correzioni all'allegato di cui all'articolo 24 recante le leggi abrogate, al fine di evitare duplicazioni o di inserire alcune leggi ulteriori da abrogare e, per la maggior parte dei casi, di precisare il titolo delle leggi contenute nell'allegato medesimo.

Infine sono state inserite due ulteriori disposizioni al disegno di legge, che fanno salvi gli effetti del decreto-legge, anche per quanto riguarda le norme non convertite, e che prorogano di tre mesi il termine per l'esercizio delle deleghe legislative volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di ricongiungimento familiare e di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea.

Si è molto discusso negli ultimi giorni sulle correzioni che è stato necessario apportare al testo del decreto-legge, come approvato dalle Commissioni bilancio e finanze della Camera e successivamente

definito nel testo del maxi-emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in prima lettura. Tali discussioni rischiano peraltro di offuscare la consapevolezza di due elementi essenziali. In primo luogo la portata e la rilevanza della manovra che è stata attuata con il decreto-legge in esame. In secondo luogo, l'urgenza con cui era necessario adottare tale manovra.

Mi limito a ricordare che, sotto il profilo finanziario, la manovra comporta un miglioramento del saldo rilevante ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita di quasi 10 miliardi di euro nel 2009, di 17 miliardi nel 2010 e di oltre 30 miliardi nel 2011 e pone le condizioni per assicurare il conseguimento del pareggio in tale anno, in conformità con gli impegni assunti in sede comunitaria. Per queste ragioni auspico che la Camera approvi il decreto-legge nel testo adottato dal Senato, in modo che in autunno, da un lato, il Governo possa presentare un disegno di legge finanziaria snello e che l'attenzione anche del Parlamento possa concentrarsi su temi essenziale come il federalismo fiscale.

Con riferimento agli eventuali errori o alle correzioni da apportare al testo, rileva come la presentazione degli emendamenti da parte del Governo investa la responsabilità dell'intera compagine governativa, e come ciò debba avvenire in un quadro di massima chiarezza e coerenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del relatore Zorzato, rileva come eventuali errori nella predisposizione di un testo tanto complesso fossero inevitabili, considerata l'enorme mole di lavoro svolta dalle Commissioni Bilancio e Finanze in tempi che oggettivamente sono stati assai ristretti.

Avverte quindi che il Comitato per la legislazione, la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Lavoro esprimeranno, nella mattinata di domani, il loro parere sul testo: pertanto potrebbe non essere opportuno procedere fin nella seduta odierna alla votazione degli emen-

damenti presentati. In tale contesto propone, concordi le Commissioni, di procedere all'esame preliminare.

Informa quindi i componenti della Commissione bilancio che non sono state ancora definite le modalità di svolgimento dell'audizione, in congiunta con la Commissione trasporti, sulle vicende concernenti l'Alitalia.

Pier Paolo BARETTA (PD) con riferimento all'audizione, presso le Commissioni riunite Bilancio e Trasporti, sulle vicende relative all'Alitalia, ritiene opportuno informare la Presidenza della Camera delle decisioni in merito.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) osserva che gli errori commessi sono il frutto dei tempi e dei modi dell'esame parlamentare, che non ha permesso una valutazione approfondita delle singole questioni. Rinviano all'esame in Assemblea le valutazioni politiche sul complesso della manovra, si sofferma sulle modifiche introdotte dal Senato, in particolare con riferimento agli articoli 20 e 21. Osserva che tali modifiche, pur migliorative, non superano le gravi implicazioni derivanti da tali disposizioni, per cui sarebbe assolutamente preferibile sopprimere gli articoli in questione. Rileva che l'assegno sociale è un contributo a favore di soggetti in condizioni di particolare difficoltà, definite in modo rigoroso. Il testo adottato dalla Camera escludeva dalla percezione dell'assegno ottocentomila italiani. Sottolinea in proposito che la responsabilità di tale testo è addebitabile al Governo nella sua interezza, dato che si tratta di disposizioni inserite nel maxiemendamento su cui è stata posta la questione di fiducia. Per questo risulta gravissimo che esponenti del Governo abbiano dichiarato di non essere a conoscenza delle previsioni in questione e abbiano cercato di imputarle a emendamenti di iniziativa parlamentare. Le modifiche del Senato hanno evitato che un gran numero di persone in condizioni di povertà perdessero un sostegno, peraltro di entità limitata. Rimane, tuttavia, una disposizione che può determinare conten-

zioso e che comunque implica una discriminazione a danno degli immigrati che non è degna dell'Italia. Ricorda l'importanza che nella storia del Paese ha rivestito l'emigrazione e richiama le lotte combattute per garantire agli emigrati italiani le medesime condizioni dei lavoratori del paese in cui si erano trasferiti. Per questa ragione, ritiene inaccettabile la discriminazione che deriva dalla previsione di dieci anni di soggiorno. Rileva altresì che tale previsione crea gravi difficoltà per gli Italiani che hanno interrotto la residenza in Italia per andare a lavorare all'estero e, successivamente, sono ritornati in Italia: un'interpretazione letterale della disposizione impedirebbe infatti a tali soggetti di beneficiare dell'assegno sociale. Per i motivi indicati ritiene che l'unica soluzione soddisfacente sarebbe la soppressione della disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 21, osserva innanzitutto che si tratta di materie sulle quali l'intervento normativo dovrebbe essere preceduto da un confronto con le parti sociali. In particolare, poi, il testo approvato dal Senato, seppur migliorativo, appare a suo giudizio palesemente incostituzionale, in quanto definisce una disciplina sanzionatoria che si applica soltanto ai giudizi in corso. In questo modo l'applicazione di una sanzione differenziata dipende dalla data in cui è stato avviato il giudizio, con la possibilità di ricorrere a stratagemmi procedurali. Rileva altresì che si tratta di una disposizione che non può essere giustificata con le specifiche esigenze di una singola società, vale a dire di Poste italiane. La modifica del Senato non è quindi sufficiente a superare le obiezioni di incostituzionalità e anche in questo caso, piuttosto che limitare i danni, bisognerebbe sopprimere la disposizione. In definitiva, osserva che la strada di un « decisionismo muscolare » ha portato il Governo a creare disastri sotto il profilo giuridico, economico e sociale.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce il giudizio fortemente negativo sulla manovra che è confermato anche alla luce delle

modifiche introdotte dal Senato, le quali a suo giudizio in alcuni casi risultano peggiorative. Ritiene che ciò sia la logica conseguenza della volontà del Governo di espropriare il Parlamento delle proprie prerogative, privandolo di adeguati tempi di esame: in tal modo si è privato il potere legislativo della possibilità di esercitare i propri poteri di controllo, con particolare riferimento alla disciplina introdotta in materia di bilancio. Ricorda in proposito che il parziale ravvedimento avvenuto su tale materia con le modifiche introdotte all'articolo 60 devono essere attribuite alla *moral suasion* esercitata dal Presidente della Repubblica e segnala che risulterebbe opportuno, come previsto da un emendamento del suo gruppo, limitare ulteriormente la flessibilità del bilancio di cui all'articolo 60 al solo esercizio finanziario in corso, anziché a tutto l'esercizio finanziario 2009. Con riferimento all'articolo 20, rileva che si danneggiano i cittadini italiani recatisi all'estero per lavorare e che tornati in Italia rischiano di non poter usufruire dell'assegno sociale. In proposito osserva che una misura del genere potrebbe essere al limite ipotizzabile solo per gli italiani emigrati di seconda o terza generazione. Si sofferma quindi sull'articolo 21, rilevando che si creano differenze di trattamento per lavoratori che si trovano in condizioni analoghe. Ricorda che situazioni del genere si sono spesso verificate in Italia con effetto che in molte occasioni la giurisprudenza amministrativa ed anche quella costituzionale ha ampliato a tutti i soggetti interessati trattamenti di favore inizialmente previsti solo per determinate categorie, con conseguenze negative per la finanza pubblica. Con riferimento alle fattispecie interessate dall'articolo 21, segnala che si crea un'autentica giungla di trattamenti diversi. Ad esempio un lavoratore assunto a tempo determinato che abbia avviato una vertenza prima della vigenza della legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 riceverà solo un'indennità, un altro lavoratore del settore privato che invece avvii una vertenza identica, ma dopo l'entrata in vigore della manovra,

potrà contare sull'accertamento retroattivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; un lavoratore a tempo determinato nel settore privato che abbia avviato la vertenza prima della vigenza della legge di conversione, ad esempio per assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riceverà solo l'indennità. Molte altre discriminazioni e diversità di trattamento prive di razionalità si potranno verificare, a seconda che si tratti di lavoratori pubblici o privati, dipendenti da regioni e enti locali o statali, precari dipendenti da amministrazioni pubbliche o da privati. In tal senso rileva che il Governo sembra davvero fare sua l'opinione espressa da un capogruppo di maggioranza, il quale ha affermato che pretendere che la legge sia uguale per tutti è un atto eversivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sulla base delle richieste in tal senso pervenute, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Maurizio FUGATTI (LNP) con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 20, in materia di erogazione dell'assegno sociale, rileva come gli emendamenti apportati nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, diversamente dalle pretestuose polemiche insorte negli ultimi giorni, non ponevano in alcun modo a rischio l'attribuzione di tale assegno ai cittadini italiani: ritiene, pertanto, che il gruppo della Lega, ed il Governo nel suo complesso, abbiano agito con piena coerenza e chiarezza, considerando opportuno prevedere che l'attribuzione di tale trattamento sia opportunamente condizionato ad un determinato periodo di residenza in Italia, innalzato fino a dieci anni. Rileva, peraltro, come ulteriori chiarimenti in merito apportati nel corso dell'esame al Senato, possano valere ad eliminare ogni dubbio in merito.

Con riferimento all'articolo 21, in relazione alle norme concernenti la stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, rileva come l'ottenimento di un contratto di lavoro a tempo indeter-

minato debba essere il risultato dell'impegno del lavoratore, e non possa discendere dalla semplice applicazione di un cavillo giuridico, che rischierebbe, in molti casi, di mettere a rischio la sopravvivenza economica di intere imprese. Sottolinea, pertanto, come le modifiche recate alla disposizione nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera siano condivisibili, nell'ottica di eliminare un'anomalia esistente nell'ordinamento giuridico nazionale. Evidenza, inoltre, come le innovazioni approvate sul punto al Senato non abbiano carattere sostanziale, salva l'eliminazione del comma 1-*bis* nel testo approvato dalla Camera, la cui reintroduzione nel testo è, peraltro, proposta, con lievi modifiche, dagli emendamenti 21.1 e 21.2 Damiano.

Lino DUILIO (PD) con riferimento all'articolo 60, evidenzia in primo luogo la contrarietà sul metodo seguito dal Governo, che ha ritenuto di definire con decreto-legge la normativa in materia di bilancio. Non ritiene che sia una motivazione valida il fatto che i tentativi di riforma finora intrapresi non abbiano avuto alcun esito, ricordando che nella scorsa legislatura i gruppi di opposizione, che adesso costituiscono la maggioranza, non dedicarono alcun impegno all'attività conoscitiva svolta dalla Commissione bilancio. Proprio in considerazione del fatto che l'esigenza di rivedere la disciplina di bilancio è ampiamente condivisa e anche le soluzioni prospettate in ampia parte coincidono, sarebbe necessario un confronto parlamentare, piuttosto che procedere per decreto-legge, su cui viene posta la questione di fiducia. Inaccettabile risulta quindi, innanzitutto, la condotta del Governo che ha scelto di legiferare per decreti-legge. In merito alle modifiche introdotte dal Senato, osserva che esse, in alcuni casi, corrispondono a proposte avanzate dalla Camera e rigettate dal Governo, anche in sede di ordini del giorno. Si riferisce, in particolare, alla limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina all'anno 2009 e auspica che tale limitazione permetta di confrontarsi in merito a

una riforma complessiva che ambisca a essere permanente. Sottolinea altresì che la condotta del Governo ha prodotto gravi anomalie anche nell'organizzazione dei lavori parlamentari, per cui in Commissione questioni di enorme rilevanza sono decise in poco tempo, mentre poi interi giorni sono dedicati a discorsi in Aula privi di incidenza, anche sotto il profilo politico. Ribadisce pertanto la rilevanza e l'utilità che un esame serio in Commissione, con i tempi necessari, può assumere anche ai fini della definizione del testo. Rileva inoltre che nel caso di provvedimenti *omnibus*, le Commissioni competenti nei singoli settori potrebbero offrire un contributo significativo, mentre, per quanto riguarda il provvedimento in esame, alcune di esse, con particolare riferimento alla Commissione lavoro non sono riuscite neppure a esprimere il parere. La travagliata vicenda del decreto-legge in esame dovrebbe indurre il Governo a mutare atteggiamento e ad evitare il ricorso costante alla decretazione d'urgenza. Relativamente all'articolo 20, osserva che si introduce una discriminazione o comunque una differenziazione odiosa tra lavoratori extracomunitari e italiani. Ribadisce che il testo approvato dalla Camera si prestava effettivamente a gravi equivoci interpretativi e poteva essere corretto già in prima lettura, dato che i problemi che avrebbe potuto suscitare erano stati segnalati al Governo in anticipo. Sull'articolo 21, pensa che sia semplicistico distinguere tra lavoratori bravi e meritevoli e lavoratori pigri e scansafatiche, soprattutto di fronte a situazioni di vero e proprio sfruttamento che una normativa volta interamente ad assicurare la flessibilità del mercato del lavoro permette di creare. Ricorda che la norma è il prodotto dell'attività lobbistica svolta da Poste Italiane; tuttavia la scrittura di tale disposizione in termini generali ha portato a conseguenze inaccettabili. Osserva comunque che anche il testo approvato dal Senato appare viziato di incostituzionalità. Rileva altresì che sarebbe stato in ogni caso opportuno un rinvio ad accordi tra le parti sociali. Ritiene infine che la disciplina definita può in molti casi

produrre gravi ingiustizie, perché si applica a situazioni molto differenziate. Da ultimo segnala che tra le modifiche apportate dal Senato è inclusa anche la proroga di norme di delega, che alla Camera non sarebbe ritenuta ammissibile.

Francesco BOCCIA (PD), con riferimento alla questione dell'articolo 21, invita il collega Fugatti, il quale ha fatto riferimento all'ottenimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come risultato dell'impegno del lavoratore, ad avere l'onestà intellettuale di ammettere che il suo emendamento, che ha introdotto la disposizione, è stato in realtà scritto da Poste Italiane SpA per risolvere una situazione grave verificatasi in tale azienda come conseguenza della politica del personale adottata in molte regioni italiane in base alla quale, con criteri clientelari, direttori regionali dotati di eccessivi poteri hanno potuto assumere lavoratori con contratti trimestrali, che risultavano maggiormente convenienti rispetto ad altre tipologie di contratto e che successivamente venivano di continuo rinnovati con brevi interruzioni. Rileva che si è trattato di una pratica che ha eluso la normativa vigente, la quale avrebbe richiesto l'instaurazione di altri rapporti di lavoro, fino a prefigurare in taluni casi fattispecie penalmente rilevanti. In proposito segnala che si dovrà riflettere in futuro sulla necessità di aprire una discussione complessiva sulla configurazione e sull'attività di Poste Italiane SpA, che, grazie alla sua natura ibrida, gode dei vantaggi di essere un'azienda pubblica e trasferisce sulla collettività gli effetti negativi di una gestione condotta con gli strumenti e secondo le logiche di un'azienda privata. Con riferimento alla disposizione in materia di assegni sociali di cui all'articolo 20, si limita a rilevare quanto la *ratio* di tale disposizione risulti distante dalla normativa vigente in altri paesi europei. Cita ad esempio la normativa già esistente nell'Inghilterra di Major, di cui egli stesso aveva potuto beneficiare nei primi anni novanta, in base alla quale aveva potuto fruire di un sussidio per la sua attività di ricerca-

tore e, qualora in futuro tornasse in Inghilterra, potrebbe in tempo breve acquisire il diritto a percepire una pensione. Segnala peraltro che simili istituti, che intendono incentivare l'immigrazione di livello qualificato, sono ora estesi anche a studenti e ricercatori extracomunitari. In proposito chiede al sottosegretario Vegas se la disposizione dell'articolo 20 operi invece una discriminazione anche nei confronti dei cittadini comunitari e quali siano gli effetti finanziari di tale disposizione. Ringrazia infine il collega Zorzato per aver invitato il Governo ad assumersi nella sua collegialità la responsabilità del testo del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel condividere le considerazioni sul merito delle disposizioni formulate dai colleghi dei gruppi di opposizione, sollecita una presa di posizione da parte del Governo sulle modalità di svolgimento dell'attività legislativa che il Governo intenderà adottare in futuro.

Con riferimento all'articolo 20, chiede se già il testo inizialmente adottato dal Governo intendesse riferirsi anche ai cittadini italiani e comunitari. Osserva in proposito che si dovrebbe definire una disciplina differenziata per i lavoratori italiani e comunitari, da un lato, e per i lavoratori extracomunitari, dall'altro.

Riguardo all'articolo 21, osserva che nel testo approvato dalla Camera si faceva riferimento alle ragioni di carattere tecnico e organizzativo, limitandone comunque l'applicabilità rispetto alla situazione ordinaria. Il testo approvato dal Senato non reca più neppure tale limitazioni; per questo il proprio gruppo ha presentato un emendamento con il quale si intende precisare che l'apposizione di termini a rapporti di lavoro può avere luogo soltanto in presenza di ragioni riconducibili a condizioni oggettive o connesse a circostanze straordinarie. Chiede pertanto se il Governo intenderà in altra sede valutare l'introduzione di specificazioni in tal senso.

Nel ribadire che ritiene incostituzionale la previsione di cui all'articolo 20, comma

1-*bis*, sulle sanzioni in merito alla violazione della disciplina sul lavoro determinato, chiede infine al Governo se intenda affrontare la questione dei ricongiungimenti familiari.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede al sottosegretario chiarimenti in ordine al riferimento normativo alla legge n. 250 del 1990, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *b-bis*). In particolare chiede se anche con riferimento alla individuazione dei beneficiari si debba fare rinvio a tale legge, come risulta dal testo approvato dal Senato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), con riferimento alla discussione in merito all'articolo 20, richiama l'attenzione delle Commissioni sulla grave preoccupazione che sussiste nell'opinione pubblica riguardo ai benefici che vengono conseguiti attraverso matrimoni fittizi o altre modalità per aggirare i requisiti previsti per legge.

Anche in merito all'articolo 21, ritiene che le previsioni contenute nel decreto-legge affrontino la problematica diffusamente percepita di garantire alle imprese condizioni di certezza rispetto ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Chiede infine chiarimenti al rappresentante del Governo in merito alla soppressione del comma 29-*bis* dell'articolo 82, che non è stato oggetto di alcun dibattito e che ritiene in contraddizione con l'impostazione della politica del Governo e anche con le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo in sede di esame degli ordini del giorno presso la Camera.

Antonio MISIANI (PD) con riferimento alle modalità di esame del provvedimento ritiene che esse abbiano umiliato le Commissioni riunite bilancio e finanze, le quali sono state costrette ad un esame convulso, protrattosi per intere notti, abbiano avvilto l'altro ramo del Parlamento, il quale è stato forzato a ratificare il testo, salvo talune modifiche marginali, e si concluda ingloriosamente in occasione dell'esame in terza lettura alla Camera, che si concentra

sugli errori che è stato necessario correggere presso il Senato.

Per quanto riguarda il merito delle modifiche apportate al Senato, relativamente all'articolo 20, in materia di assegno sociale, ricorda che tale strumento risulta indipendente da qualsiasi rapporto assicurativo e contributivo e rappresenta quindi un reddito di cittadinanza. In proposito, nel riconoscere che abusi nella fruizione dei benefici del *welfare* sono stati compiuti, ricorda che gli stessi non riguardano solo gli extracomunitari, come sembra pensare parte consistente della maggioranza, ma anche i cittadini italiani. Segnala che comunque anche nella sua attuale stesura la norma risulta vessatoria e discriminatoria, per quanto il Senato abbia eliminato l'inaccettabile requisito reddituale.

Con riferimento all'articolo 21, osserva che le politiche di flessibilità del lavoro sono state condivise dal centro-sinistra ed anzi le prime politiche in tal senso sono state attuate grazie al pacchetto Treu nella seconda metà degli anni Novanta. Tuttavia, rileva che bisogna avere l'onestà di riconoscere che nell'attuale mercato del lavoro italiano, molto flessibile, la parte debole meritevole di tutela non è Poste italiane, come sembrano credere gli esponenti della maggioranza, ma i lavoratori di tale azienda che stanno cercando di far valere i propri diritti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS evidenzia che il Senato ha approvato il complesso della manovra con correzioni circoscritte. Alcune delle correzioni sono dovute anche all'esigenza di evitare incomprensioni da parte dell'opinione pubblica. Incidentalmente segnala che la questione dei lavoratori socialmente utili in Sicilia è stata risolta con un decreto del Presidente del Consiglio. Conferma che, per quanto concerne l'articolo 44 è stato mantenuto il testo approvato dalla Camera. Riguardo all'articolo 20, osserva che fin dall'inizio si è inteso disciplinare la fattispecie relativa ai lavoratori extracomunitari.

Il testo approvato dal Senato relativamente all'articolo 21 circoscrive l'applica-

zione della previsione dell'indennizzo. La soppressione del comma 29-*bis* dell'articolo 82 risponde a considerazioni di prudenza, per evitare il ricorso alla forma della cooperativa anche per finalità ben diverse. Rileva infine che il comma 3 del disegno di legge di conversione, nel prorogare il termine per l'esercizio di deleghe, è volto a evitare che i testi dei decreti già predisposti siano inficiati per non essere stati adottati entro i termini previsti.

Giulio CALVISI (PD) osserva che la previsione di dieci anni di soggiorno per l'attribuzione dell'assegno sociale è in contrasto con la normativa comunitaria. Fa riferimento in particolare a direttive già recepite nell'ordinamento italiano e approvate in sede comunitaria con il voto favorevole del Governo di centrodestra rap-

presentato dal Ministro Tremonti. Rileva altresì che anche la norma approvata dal Senato si presta a equivoci interpretativi, perché nel suo tenore letterale non esclude che possa applicarsi anche a cittadini italiani e comunitari.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che le direttive richiamate dal collega Calvisi non interessino la fattispecie disciplinata dal comma 10 dell'articolo 20.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, rinviando il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 22.45.**

## ALLEGATO

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (C. 1386-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

## EMENDAMENTI PRESENTATI

## ART. 20.

*Al comma 10, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni, ad esclusione dei cittadini italiani residenti stabilmente per i quali non si applicano limiti temporali e ad esclusione dei cittadini comunitari per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia in applicazione delle direttive comunitarie.*

*Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 20, comma 10, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**20. 1.** Turco Livia, Bucchino, Miotto, Fedi, Damiano, Lenzi, Grassi, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, Murer, Sbrollini, Pedoto, D'antoni, Baretta, Fluvi, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ciccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Boccia, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

*Al comma 10 sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni, ad esclusione dei cittadini italiani residenti stabilmente per i quali non si applicano limiti temporali.*

*Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 20, comma 10, pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**20. 2.** Bucchino, Turco Livia, Fedi, Miotto, Lenzi, Grassi, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, Murer, Sbrollini, Pedoto, Damiano, D'antoni, Baretta, Fluvi, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ciccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Boccia, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I limiti di cui al presente*

comma non si applicano ai cittadini italiani già emigrati all'estero residenti in Italia da almeno tre anni.

**20. 3.** Cambursano, Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

ART. 21.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si interpreta nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico, purché riferibile ad attività o circostanze straordinarie e non ripetibili nel tempo.

**21. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si interpreta nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico, purché non riferibile ad attività o circostanze ripetibili indefinitivamente.

**21. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\* 21. 3.** Damiano, D'antoni, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, Codurelli, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Boccia, Gasbarra, Gatti, Genovese, Gneccchi, Graziano, Letta, Losacco, Madia, Marchi, Marchignoli, Marini, Mattesini, Miglioli, Misiani, Mosca, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rampi, Ria, Rubinato, Santagata, Schirru, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**\* 21. 4.** Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole:* Con riferimento ai soli giudizi *aggiungere le seguenti:* relativi a Poste italiane SpA.

**21. 5.** Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole:* Con riferimento ai soli giudizi *aggiungere le seguenti:* relativi alle società del Gruppo Poste italiane.

**21. 6.** Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole:* ai soli giudizi *aggiungere le seguenti:* di primo e di secondo grado.

**21. 8.** Costantini, Borghesi, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: ai soli giudizi aggiungere le seguenti: di primo grado.*

**21. 7.** Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, sopprimere le parole: e 4.*

**21. 9.** Borghesi, Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: il datore di lavoro, aggiungere le seguenti: qualora non abbia stipulato o stipuli accordi diversi e migliorativi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.*

**21. 14.** Di Biagio.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, dopo le parole: il datore di lavoro aggiungere le seguenti: con meno di quindici dipendenti.*

**21. 10.** Borghesi, Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, sostituire le parole: ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni con le seguenti: al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura minima massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità e quella massima fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 24 e se dipendente da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.*

**21. 11.** Cambursano, Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

*Al comma 1-bis, capoverso articolo 4-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatti comunque salvi gli accordi in materia stipulati con le organizzazioni sindacali.*

**21. 12.** Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter.* All'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 3, dopo le parole: « nelle assunzioni », sono inserite le seguenti: « a tempo determinato e ».

**21. 13.** Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano, Messina, Barbato.

#### ART. 60.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, sostituire le parole: limitatamente al prossimo esercizio finanziario con le seguenti: limitatamente all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;*

*b) al comma 5, sostituire le parole: limitatamente all'esercizio finanziario 2009 con le seguenti: limitatamente all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**60. 1.** Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Messina, Barbato.

#### ART. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Sopprimere il comma 3.*

**Dis. 1. 1.** D'Antoni, Baretta, Fluvi, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Boccia, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.